REGOLAMENTO (CEE) N. 678/73 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 1973

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli in provenienza dalla Bulgaria e dalla Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa ; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 537/73 della Commissione, del 20 febbraio 1973, che fissa, per l'inizio della campagna 1973, i prezzi di riferimento dei cetrioli (3), fissa il prezzo di riferimento di questi prodotti della categoria di qualità I, per il mese di marzo 1973, a 45,6 unità di conto per 100 kg netti ;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ;

considerando che i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 1291/70 (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2846/72 (5), e che deve essere loro applicato, se necessario, il coefficiente di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 537/73 ;

considerando che, per i cetrioli importati in provenienza dalla Bulgaria e dalla Romania, il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento ; che per i cetrioli importati in provenienza dalla Bulgaria e dalla Romania deve essere pertanto istituita una tassa di compensazione ;

considerando che, visti i prezzi d'entrata attualmente disponibili per queste due provenienze, appare opportuno applicare una tassa unica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'importazione in provenienza dalla Bulgaria e dalla Romania dei cetrioli di cui alla sottovoce ex 07.01 P della tariffa doganale comune, viene riscossa una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 5,8 unità di conto per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 147.
(3) GU n. L 51 del 24. 2. 1973, pag. 19.
(4) GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.
(5) GU n. L 299 del 31. 12. 1972, pag. 1.